

Polizza Infortuni gratuita abbinata alla sottoscrizione tramite PAC di Fondi comuni appartenenti al Sistema “Pioneer Fondi Italia”

Pioneer Investment Management SGRpA

Estratto della Polizza stipulata tra Pioneer Investment Management SGRpA
e ACE Insurance S.A. - N.V.



Estratto della Polizza stipulata tra Pioneer Investment Management SGRpA e ACE Insurance S.A. - N.V.

Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione, nei limiti delle somme assicurate, copre i casi di morte e di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, cagionati direttamente ed esclusivamente da infortunio, intendendosi per tale il trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta e fortuita.

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscano nell'esercizio delle occupazioni professionali e nello svolgimento di ogni altra attività non professionale, fatte salve le esclusioni indicate successivamente.

Somme assicurate

La somma assicurata è pari all'ammontare complessivo dei versamenti necessari all'Assicurato per il completamento dei Piani di Accumulo (PAC) aventi scadenze successive al momento del sinistro.

In ogni caso, il massimo esborso della Compagnia per ciascun Assicurato sottoscrittore di uno o più Fondi non potrà superare l'importo di € 77.500,00.

La somma assicurata non è dovuta se la morte o l'invalidità permanente si verifica dopo che sia trascorso un anno dall'infortunio.

Nel caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% la somma assicurata è interamente dovuta. Per invalidità permanente di grado inferiore alla percentuale suddetta, nessun indennizzo è dovuto all'Assicurato.

Persone assicurate

In riferimento ai PAC oggetto della presente polizza, si intende Assicurato il sottoscrittore o, nel caso di più cointestatari, il soggetto indicato nel modulo di sottoscrizione o, nel caso di PAC sottoscritti da società di qualsiasi natura, la persona fisica indicata alla sottoscrizione del Piano.

Persone non assicurabili

L'assicurazione non copre:

- persone di età superiore a 75 anni;
- persone affette da invalidità permanente di grado superiore al 60%.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato per il quale, nel corso della validità dell'assicurazione, si verifichi una delle condizioni suindicate. Tuttavia è consentito al sottoscrittore del PAC che si trovasse ad essere annoverato fra le "persone non assicurabili", di designare quale Assicurato altra persona a sua scelta, sempreché detta persona non risulti, a sua volta, fra le persone non assicurabili.

Agli effetti della operatività della garanzia, il nominativo dell'Assicurato sostituito deve essere comunicato per iscritto alla Società Assicuratrice.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che si siano verificati in conseguenza diretta o indiretta di:

- a) guida o uso di mezzi subacquei;
- b) guida di mezzi aerei od uso di mezzi aerei, salvo quello, in qualità di passeggero, di aeromobili ed elicotteri esercitati

da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché di autorità civili e militari durante servizio non regolare di traffico civile, da ditte o privati per attività turistiche e di trasferimento; sono in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed aeromobili esercitati da aeroclub;

- c) pratica di pugilato, alpinismo, scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- d) guida di veicoli e natanti per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni di legge;
- e) partecipazione a corse e gare - e relative prove ed allenamenti - comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di corse o gare di regolarità pura;
- f) infezione, avvelenamento, salvo i casi di cui al precedente paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione", cagionati direttamente ed esclusivamente da: asfissia da fuga di gas o di vapore, avvelenamenti acuti da ingestione di cibo od altra sostanza, morsi di animali, intossicazione avente origine traumatica, avvelenamento o intossicazione, anche se di origine non traumatica, avvelenamento o intossicazione, anche se di origine non traumatica, derivante da punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- g) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- h) guerra, insurrezione, terremoti, eruzioni, inondazioni, trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i) reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti. Sono altresì esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo comunque prodotti, nonché gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale in genere;
- l) abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
- m) intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- n) arruolamento volontario, richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Criteri di indennizzabilità

L'indennizzo per invalidità permanente viene liquidato in base alle percentuali stabilite dall'allegato n. 1 "Tabella delle valutazioni del grado di invalidità - Industria" al Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con D.P.R. 30.05.1965 no. 1124.

Morte

La Società Assicuratrice corrisponde la somma assicurata agli eredi legittimi e/o testamentari.

Effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di

sottoscrizione del PAC e cessa al pagamento dell'ultima rata mensile del PAC stesso. Nel caso di sospensione del pagamento delle rate mensili del PAC, la garanzia resta sospesa e viene riattivata dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato riprende a corrispondere i versamenti alla Contraente.

Denuncia dell'infortunio

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società Assicuratrice direttamente dall'Assicurato o dai beneficiari mediante invio della documentazione relativa a:
AON S.p.A. - Ufficio Sinistri, Via Andrea Ponti, 8/10 - 20143 Milano.

In caso di sinistro che determini:

→ *invalidità permanente*

l'Assicurato deve indicare nella denuncia il luogo, il giorno, l'ora e le cause dell'evento, unendo certificato medico;

→ *morte*

i beneficiari della somma assicurata devono inviare, insieme alla denuncia di sinistro formulata nei termini di cui al precedente comma, anche un certificato di morte dell'Assicurato, unitamente alla documentazione comprovante il loro diritto.

Arbitrato

In caso di disaccordo fra le parti, il compito di stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero di valutare le conseguenze attribuibili all'infortunio, è demandato ad un Collegio di arbitratori composto da tre medici, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente.

Allo stesso Presidente spetta anche la designazione dell'arbitro della parte che non vi provveda volontariamente.

La determinazione che gli arbitratori, tenendo presenti le condizioni di polizza, prendono - anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei membri del Collegio non la sottoscrive - è vincolante per le parti.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitratore, quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società Assicuratrice la facoltà di liquidare e di detrarre la sua quota dall'indennizzo che risulti dovuto.

Rinuncia alla rivalsa

La Società Assicuratrice rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Altre assicurazioni

L'assicurazione è valida indipendentemente dalla esistenza di altre assicurazioni a favore delle persone assicurate. Per gli infortuni aeronautici assicurati con la presente polizza o con altre stipulate dalla persona assicurata o da terzi a suo favore, resta convenuto che il totale delle somme garantite non potrà superare i seguenti limiti:
→ € 10.000.000,00 per morte
→ € 10.000.000,00 per invalidità permanente.

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai singoli contratti.

Riferimento alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



ace europe

La prestazione assicurativa è fornita da Ace Insurance S.A.-N.V. Sede Legale Bruxelles B. - Capitale Sociale Del. Euro 146.721.272,54 - Vers. Euro 118.461.410,71 - Autoriz. Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILANO - Viale Monza, 258 - Tel. 02/27095.1 - Fax 02/27095.333 - C.F. 02084420583 - P.I. 11914740151 - R.I. Milano n. 792383/96 - R.E.A. n. 852069 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano.

Pioneer Investment Management SGRpA
Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6
20122 - Milano

www.pioneerinvestments.it

